



Repertorio n. 229

Prot. 2023/ 382 RI/DR-VE

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO

in forma pubblica amministrativa per l'esecuzione di lavori di miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico e recupero funzionale di porzione dell'immobile denominato "ex Caserma Tommaso Salsa" in Treviso, via Tommaso Salsa nn. 10 - 12 (VED008/parte)

CIG: 93642263C1; CUP G46J15002370001; CPV: 45454100-5;

ODA 2023000874

L'anno 2023, il giorno tre del mese di marzo (03/03/2023), in Venezia-Mestre (VE), Via Borgo Pezzana n. 1, nella sede della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio, avanti a me Alessia Abbondanza, designata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 95 del R.D.

23 maggio 1924 n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta determinazione n. 83 prot. 2018/10973/DIR del 01/08/2018 del Direttore Generale dell'Agenzia del

Demanio e senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di legge, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono presenti:

- Massimo Gambardella, Direttore della Direzione Regionale Veneto in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Agenzia" o "Stazione Appaltante"), C.F. 06340981007, con sede in Roma, Via Barberini n. 38 e domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio, via Borgo Pezzana n. 1, (di seguito anche "Direzione Regionale"), munito dei necessari poteri in forza della Determina n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del

17/12/2021, della Determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021, in forza della delega prot. n. 15816 del 08/08/2022 rilasciata dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, e in virtù di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26/11/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17/12/2021

E

- Ignazio Loiudice n. [REDACTED]

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale, giusta atto rep. n. 85401 e racc. n. 29099 del 26/07/2017, registrato a Gioia del Colle il 31/07/2017 al n. 7781 allegato al presente atto sotto la lettera "A", in rappresentanza della società EDIL CO. S.r.l., con sede legale in Matera (MT) Via Tommaso Stigliani n. 72, C.F. e P.Iva 00454840778, di seguito denominato anche "Appaltatore" e, unitamente all'Agenzia, le "Parti".

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni-----

-----PREMETTONO CHE-----

- relativamente all'affidamento dei lavori miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico e recupero funzionale di porzione dell'immobile denominato "ex Caserma Tommaso Salsa" in Treviso (VED008/parte), con provvedimento n. 2015/20926/DR-VE del 17/12/2015 è stato nominato il Dott. Franco Rigoni, Responsabile Unico del Procedimento in carica fino alla validazione e approvazione progettuale, sostituito dall'arch. Domenico Orobello con provvedimento prot. n. 1523 del 09/08/2022;

- in data 22/05/2020 è stata sottoscritta la convenzione, prot. n. 2020/1017RI/DR-VE, tra l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza relativamente agli interventi di cui sopra, che prevede un cofinanziamento da parte della Guardia di Finanza per l'importo di € 1.414.103,71 con esigibilità 2023;

- con nota prot. 4835 del 04/04/2022, il Comando Regionale del Veneto della Guardia di Finanza ha confermato la copertura finanziaria di € 1.414.103,71 per l'anno 2023 quale anticipazione contrattuale;

- il progetto esecutivo è stato regolarmente validato con atto prot. n. 2022/1483RI del 03/08/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

- il progetto esecutivo è stato approvato con determina prot. n. 2022/1484RI del 03/08/2022;

- con Determinazione prot.1539RI del 11/08/2022 l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico, e di recupero funzionale di porzione dell'immobile ex "Caserma Tommaso Salsa" sito in Treviso, via T. Salsa 10-12, facente parte del demanio storico-artistico TVD0008/parte, al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex art. 3, c. 9 del D. Lgs.n. 95/2012 e del contenimento della spesa per locazioni passive;

- l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, a corpo, è pari a € 15.273.136,94 (euro quindicimilioniduecentosettantatremilacentotrentasei/94), inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 389.212,59 oltre IVA ai sensi di legge, mentre i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati quantificati in € 3.822.842,18 e sono compresi

nell'importo a base di gara;

- il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura in oggetto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Determinazione del 18/11/2022, prot. 2022/2091RI/DR-VE, l'appalto indicato è stato aggiudicato all'Operatore Economico EDIL CO. S.r.l, con sede in Matera (MT), P. IVA 00454840778, per l'importo pari a € 12.817.289,42 di cui € 389.212,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA di legge, corrispondente a un ribasso del 16,50% sull'importo a base di gara;

- la Stazione Appaltante, con riferimento al predetto operatore economico, ha verificato i requisiti di ordine speciale e quelli di carattere generale come da note, rispettivamente, prot. n. 48RI del 12/01/2023 e prot. 112 del 19/01/2023;

- l'appaltatore risulta essere iscritto nella White List della Prefettura di Matera con scadenza il 28/11/2023;

- l'aggiudicatario, prima della stipula del presente atto, ha ottemperato nei confronti della Stazione Appaltante a quanto prescritto ai sensi dell'art. 73 c. 4 e art. 216 c. 11 del D.Lgs 50/2016 in relazione alle pubblicazioni del bando di gara e si farà carico dei costi di pubblicazione relativi agli avvisi di post-aggiudicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- ai progettisti, con mail del 18/11/2022 e con nota prot. n. 542RI del 13/01/2023, è stata trasmessa l'offerta tecnica dell'operatore economico al fine di permettere di rilevare eventuali incongruenze o incompatibilità rispetto le previsioni progettuali;

- con nota del 16/01/2023, assunta al protocollo dell'Agenzia in pari data al n. 587RI, l'Appaltatore ha dichiarato, a seguito di sopralluogo congiunto con il RUP, effettuato il 12/01/2023, il permanere delle condizioni dello stato dei luoghi, rispetto alle previsioni progettuali, che consentono l'esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'Appaltatore accetta, obbligandosi a eseguirle a perfetta regola d'arte, tutte le opere e provviste sommariamente specificate nei documenti indicati negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto – ivi compreso le norme amministrative (nel seguito CSA) –allegato al presente contratto sotto la lettera “B” unitamente all'elenco elaborati del progetto esecutivo allegato sotto la lettera “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale insieme ai seguenti elaborati che si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:

- offerta economica e temporale e tecnica presentata dall'Appaltatore;
- elenco dei prezzi e computo metrico estimativo (le cui quantità non rivestono valore contrattuale in considerazione che trattasi di appalto a corpo);
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000, n. 145;
- progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo come da allegato elenco che l'appaltatore dichiara di avere ricevuto ed i modelli BIM;
- Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- Template “BIMSO-Specifica Operativa” (oGI) per la redazione del pGI;

- Offerta di Gestione Informativa presentata in sede di gara;

- le specifiche metodologiche, operative:

- Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement (ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00002);

- il Capitolato Informativo "BIMSM-Specifica Metodologica" del Servizio di restituzione dell'As-Built (TVD0008-ADM-SPECIFICOS-XX-SM-Z-A00001)

relativi allegati:

- Allegato A - Proprietà Modello;

- Allegato B - Proprietà upDATE;

- Allegato C_ProprietàElementi;

- Allegato D_CodificaElementi;

- Allegato E_CodificaSpazi;

- Allegato F_DestinazioniUso;

- Allegato G - Codifica documenti;

- ADM2022-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z CODICE DOCUMENTI;

- Piano di Gestione Informativa- pGI118200Der0025.

3. A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto i seguenti documenti che, sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Garanzia definitiva ██████████ costituita con fideiussione assicurativa per l'importo di € 846.000,00 emessa dalla ██████████ e intestata all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, quale garanzia definitiva sotto forma di cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

4. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori,

l'Appaltatore è obbligato a costituire una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che assicuri i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la realizzazione dei lavori di miglioramento/adeguamento sismico, efficientamento energetico, e recupero funzionale di porzione dell'immobile "ex Caserma Tommaso Salsa" sito in Treviso, via T. Salsa 10-12 (VED008/parte). L'intervento ha lo scopo di ristrutturare parte del complesso immobiliare denominato "Ex Caserma Salsa," lotto Guardia di Finanza, sito in Treviso, via T. Salsa 12.

2. Le suddette attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena e incondizionata delle clausole, prescrizioni, condizioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati che qui si intendono integralmente richiamati e che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Si specifica altresì che:

- almeno quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà inoltre consegnare, il Piano di Gestione Informativa (pGI), nel quale esplicherà in maniera definitiva e operativa la modalità di gestione informativa del processo predisposta in fase di gara (Offerta di gestione informativa) utilizzando il template messo a disposizione dell'Agenzia;
- almeno entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'aggiudicatario predisporre e consegna il programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 lettera f del DM 07/03/2018 n. 49;

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati all'art. 2.1.5 art. 5 del C.S.A.

4. L'Offerta Tecnica nel suo complesso, è accettata dalla Stazione Appaltante purché venga autorizzata da parte delle Autorità preposte e ciò non cagioni un ritardo rispetto ai termini per la consegna e l'ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 3. Resta inteso che le migliorie, sia con riferimento ai lavori che agli eventuali apprestamenti per la loro posa in opera, non potranno comportare oneri a carico della Stazione Appaltante né pretese da parte di terzi nei confronti della medesima.

5. Nell'ipotesi in cui sia prevista una miglioria non attuabile a causa del mancato rilascio di una delle autorizzazioni anzidette, si applicheranno le previsioni del relativo progetto posto a base di gara.

Art. 3 – Durata del contratto e penali

1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato in 432 (quattrocentotrentadue) giorni naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 2.1.18 art. 18 del C.S.A.

2. La consegna dei lavori avverrà con il Verbale di consegna dei lavori. I lavori proseguiranno senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.

3. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta (60) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di

redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.

5. Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, avrà il compito redigere il certificato di ultimazione dei lavori, nelle forme previste dalla vigente normativa.

6. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

7. Le penali, conformemente a quanto indicato alla parte 2.1.17 all'art. 17 del C.S.A., saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi della parte 2.1.12 art 12 del C.S.A.;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

8. In riferimento alle penali di cui al comma 7, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 7, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui alla parte 2.1.18 Art.18 del C.S.A.; la penale di cui al comma 7, lettera

b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui

al comma 7, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

9. Il Direttore dei Lavori segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante o in fase di avanzamento dei lavori o in sede di conto finale, ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 6 e 7 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica il punto 2.1.20 l'Art. 20 del C.S.A., in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 4 – Sospensione dei lavori

1. La sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del codice, è disciplinata dall'art. 10 del DM 49/2018.

2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

3. La sospensione ordinata dal Direttore dei Lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di cinque (5) giorni naturali dalla sua redazione.

4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

5. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; le riserve quantificate devono essere altresì scritte, sempre a pena di decadenza, nel registro di contabilità. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, il Direttore dei Lavori deve farne

espresso riferimento sul registro di contabilità.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 C.C. e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del dm n.49 del 07/03/2018.

9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. A parziale integrazione ed in deroga a quanto previsto dal capitolato e dall'art. 107 del codice dei contratti, ricorrendone le condizioni nel caso del presente appalto, fino al 30 giugno 2023 (fatto salvo altro termine previsto dalla norma) per le eventuali sospensioni dei lavori si applicano i limiti e la disciplina previsti all'art. 5 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120.

Art. 5 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo per i lavori oggetto dell'appalto ammonta ad € 12.817.289,42 di cui € 389.212,59 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA di legge, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto del 16,50 % sull'importo a base di gara. L'appaltore ha dichiarato che il costo della manodopera è pari ad € 3.822.842,18 e che i propri costi della sicurezza aziendale sono pari ad € 137.400,00. L'importo ai soli fini del finanziamento sopra indicato è suddiviso per Guardia di Finanza e per l'Agenzia del Demanio come di seguito riportato.

I lavori di sola competenza dell'Agenzia del Demanio al 100% sono finanziati con la:

- 7754 per complessivo importo incluso iva al 10%: € 5.903.875,65 (al netto €

5.367.159,68)- commessa FNDREATV0459141,

- 7754 per complessivo importo incluso iva al 10%: € 2.400.000,00 (al netto €

2.181.818,18) - commessa FNDREATV0459151;

- 7759 (ex 140 comma c) per complessivo importo incluso iva al 10% € 3.021.039

(al netto € 2.746.399,09) - commessa P759RETVD000819;

- 7759 (ex 140 comma b eff) per complessivo importo incluso iva al 10% €

1.360.000,00 (al netto € 1.236.363,64)- commessa E759EFTVD000822;

Per la competenza Guardia di Finanza al 100%, la commessa è FNDREATV0459141 (fondi terzi), per un importo pari a € 1.414.103,71 incluso iva al 10% (al netto € 1.285.548,83) su fondi terzi da parte della Guardia di Finanza sul capitolo 7852.

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica delle attività rese, nelle modalità prescritte dal CSA nella parte 2.1.24 art. 24 e ss.

2. Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, pertanto l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità qualità dei lavori.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente affidamento e ogni opera, attività, noli, servizi e fornitura che si renderanno necessarie per l'esecuzione dello stesso e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari.

4. Le rate di acconto sono dovute all'Appaltatore ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24 e ss. del CSA, raggiunga un importo

netto non inferiore a euro € 1.000.000,00 (unmilione/00) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento dovrà tenere conto dell'eventuale anticipazione che l'appaltatore potrà richiedere (nel limite del 30%) ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che verrà scomputata proporzionalmente sugli importi degli stati di avanzamento. La Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

5. Il conto finale dei lavori viene redatto entro sessanta (60) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; verrà sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. Col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva avviene alle condizioni di cui all'art. 25 del C.S.A. nonché alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata a saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di quindici (15) giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui alla parte 2.1.24 art. 24, comma 2 del C.S.A., al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostantive, è pagata entro trenta (30) giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 23 del CSA parte amministrativa, l'appaltatore può richiedere l'anticipazione dell'importo contrattuale del 30% previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (comprensivo dell'IVA) maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma progettuale dei lavori.

7. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI). In ragione del cofinanziamento dell'intervento in oggetto, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, le fatture dovranno essere intestate alla Guardia di Finanza fino alla concorrenza dell'importo complessivo del cofinanziamento da parte della stessa pari ad € 1.414.103,71 da erogare al momento dell'anticipazione contrattuale secondo i dati che saranno trasmessi, indicando CIG, il CUP e l'oggetto del contratto; per la parte restante del corrispettivo, le fatture saranno intestate interamente all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 – 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA NDA601, il CIG, il CUP e l'oggetto e il numero di protocollo del contratto. Ciascuna delle due Amministrazioni non è responsabile di eventuali ritardi e/o omissioni di pagamento da parte dell'altra per la quota di rispettiva competenza e per eventi non direttamente imputabili alla stessa.

8. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente

dedicato di cui all'art. 8 del presente Contratto. Per quanto concerne il pagamento dell'anticipazione contrattuale, in deroga alle norme reggenti l'appalto, nel caso di ritardo nel pagamento dell'importo di competenza della Guardia di Finanza, l'appaltatore non potrà pretendere alcun rimborso e/o richiesta e/o indennizzo neppure in termini di interessi legali e/o moratori.

9. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016.

10. Ciascun pagamento in acconto è determinato nel seguente modo: in base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, in regione del quadro normativo vigente. Inoltre, in virtù della clausola prevista dall'articolo 29 del D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito dalla L. n. 25 del 28/03/2022 e ss.mm.ii., in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla

stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento (5%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento (5%) e comunque in misura pari all'ottanta per cento (80%) di detta eccedenza.

2. Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento (5%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito dalla L. 25/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento (5%) e comunque in misura pari all'ottanta per cento (80%) di detta eccedenza. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento (5%) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi e ogni altro aspetto relativo alla presente clausola sono disciplinate dall'articolo 29 del D.L. 4/2022 convertito dalla L. 25/2022 e ss.mm.ii.

3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

Art. 7 – Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara nell'offerta tecnica anche relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica in termini di "Criteri Ambientali Minimi", e Offerta di gestione informativa (BIM)" risultano vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente, salvo quanto previsto all'art. 2 del contratto e senza aumento di costo per la Stazione Appaltante. Rimane comunque inteso che l'intera offerta tecnica proposta in sede di gara è vincolante e costituisce obbligazione contrattuale, sempre salvo quanto previsto dall'art. 2.

2. Le varianti, prima di darvi esecuzione, devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta (30) giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 l'Appaltatore si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", allegata presente atto sotto la lettera "D", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati a eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette (7) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati a operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi

assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010.

6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 9 – Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel CSA Norme tecniche e Norme amministrative. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale

2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico, che sarà soggetto alla valutazione da parte del CSE, quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative e dovrà aggiornarlo in funzione delle eventuali

variazioni. La consegna dei lavori avverrà solo dopo che il POS avrà ottenuto il giudizio favorevole da parte del CSE.

3. Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

c. a osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

d. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;

e. a organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative;

f. a utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della

Tutela del Territorio e del Mare dell'11.10.2017 sm.i., p.to 2.7.5.

g. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;

h. a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

i. comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

j. comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

4. L'Appaltatore dichiara altresì:

a. di aver preso visione e ricognizione dei luoghi a seguito di sopralluogo avvenuto in data 12/01/2023 dichiarando, come da nota acquisita a prot. n. 2023/587DR-VE del 16/01/2023, "la permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni progettuali che consentono, quindi, l'esecuzione dei lavori";

b. che gli oneri per l'allacciamento e i consumi della fornitura idrica ed elettrica sono a suo onere e carico posto;

c. di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;

d. di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti come da cronoprogramma.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni e inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danni, esso deve provvedere al completo risarcimento degli stessi e ciò senza diritto a ricompensi, anche oltre agli importi di massimale previsti nelle polizze prodotte dall'appaltatore, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. In osservanza alle disposizioni legislative, al CSA e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione, la custodia e la pulizia per tutta la durata dei lavori.

3. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. In tutti quei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nel CSA a cui si fa espresso rinvio, la Committente ha inoltre diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a. accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nel contratto a seguito di tre lettere di contestazione per inadempimenti anche di diversa natura. In caso di inadempimento, il direttore lavori/RUP/Coordinatore della sicurezza a seconda degli aspetti di propria competenza, effettueranno la contestazione all'Appaltatore il quale avrà dieci (10) giorni dalla ricezione via pec per rispondere ed effettuare eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine senza riscontro da parte dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui il direttore lavori/RUP/Coordinatore per la sicurezza non ritenga comunque accoglibili/fondate le controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, la contestazione diventerà definitiva;
- b. quando il valore complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto;
- c. utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;
- d. violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e. quando vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente Capitolato e/o qualora le stesse non vengano reintegrate;
- f. in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- g. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- h. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- j. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l. azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2008.

3. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto

1. A pena di nullità è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

2. Previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, è ammesso il ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni, che l'Affidatario ha indicato in sede di offerta nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dai documenti di gara: i lavori di cui alle categorie OG1 nella quota del 50%; i lavori nella categoria OG2 nella quota del 30%; i lavori di cui alla categoria OG3 nella quota del 30%. L'appaltatore dovrà invece ricorrere al subappalto necessario come indicato in sede di gara per i lavori di cui alla categoria

OG12:100% e conseguenti attività e l'attività di bonifica bellica "categoria di bonifica terrestre (B. TER)": 100% ad imprese qualificate. Inoltre, potrà inoltre ricorrere al subappalto per le seguenti categorie nelle percentuali indicate:- OS3:30% – OS28:30% e OS30:30%.

3. A pena di nullità del presente contratto, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) sub 1) del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021.

4. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale del settore con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/20 F018 (già 069 CCNL addetti piccole e medie imprese edili ed affini - CONFAPI - ANIEM).

Art. 13 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro sei (6) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due (2) anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due (2) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore, in sede di consegna delle opere eseguite, procederà a consegnare un fascicolo completo degli impianti all'Amministrazione e, su richiesta della stessa, procederà, senza costi per la Stazione Appaltante, a rendere edotto il manutentore

dell'Amministrazione usuaria, del funzionamento degli impianti stessi, assicurando un bimestre di affiancamento alla Guardia di Finanza per il corretto uso dei predetti impianti.

Art. 14 – Norme di riferimento

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

2. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore a fini dell'anticorruzione

1. L'Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore manleva l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

3. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a. attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del

presente Contratto;

b. dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;

c. dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. E' vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell'Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.

Art. 16 – Trattamento dei dati

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 17 – Collegio consultivo tecnico e foro competente

1. Le parti si impegnano a costituire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 44 del CSA.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del capitolato, del contratto e non devolute al CCT sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 18. Adempimenti in materia antimafia

1. La Stazione Appaltante dà atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come da certificazione antimafia provvisoria agli atti. L'appaltatore, ai fini dell'informativa antimafia, risulta comunque iscritto alla white list di Matera.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre quindici (15) giorni dall'evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.Lgs. 159/2011.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso sopraggiungano cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ovvero, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del medesimo D. Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 19 - Domicilio delle parti

1.Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

- EDIL CO. S.r.l., elegge il proprio domicilio presso la sede legale in Matera (MT)

Via Tommaso Stigliani n. 72, pec: edilcosrl@pec.it;

- l'Agencia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione

Regionale Veneto sita in via Borgo Pezzana 1, 30174 Venezia – Mestre, pec:

dre_veneto@pce.agenziademanio.it.

Art. 20 – Forma, spese di contratto e trattamento fiscale

1.Le Parti concordano che il contratto viene redatto in forma pubblica amministrativa. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto con strumenti informatici, composto da trenta (30) pagine a video, oltre allegati, – omettendo la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle Parti le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione – i quali, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli allegati in segno di accettazione, mediante apposizione di firma digitale come di seguito specificato.

Agenzia del Demanio, Direttore Massimo Gambardella mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DCPM 22/02/2013.

Appaltatore EDIL CO. S.r.l., Ignazio Loiudice mediante l'apposizione della firma

digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DCPM 22/02/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore, dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento seguenti articoli: Art. 3 – Durata del contratto e penali; Art. 4 – Sospensione dei lavori; Art. 9 - Obblighi specifici dell'Appaltatore; Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell'appaltatore; Art. 11 – Risoluzione del contratto; Art. 17 – Collegio consultivo tecnico e foro competente; Art. 20 – Forma, spese del contratto e trattamento fiscale.

Per l'Appaltatore in firma digitale

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale

